

TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. Mario De Ioris, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 11.1.2018, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del seguente dispositivo di sentenza

Nella causa iscritta al n. 8719/2015 r.a.c.c., promossa da

Caio S.P.A.

in persona del legale rapp.n.te pro tempore

Con i Proc. Dom. Avv. .... e ..... in Roma

RICORRENTE-OPPONENTE

CONTRO

Sempronio

Con il Proc. Dom. Avv. ...., in Roma

RESISTENTE/OPPOSTO

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:  
conferma il decreto ingiuntivo n. 635/2015 emesso da questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro in data 29.1.2015, dichiarandone la definitiva esecutività;  
condanna la società ricorrente a corrispondere alla parte resistente le ulteriori somme di € 6497,33 a titolo di compensi provvigionali dovuti e non ancora corrisposti dopo la cessazione del rapporto, di € 22.169,21 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e di € 76.311,83 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., tutte da maggiorarsi di interessi legali, calcolati sulle somme spettanti via via rivalutate in base agli indici di rivalutazione Istat, dal momento della loro maturazione all'effettivo soddisfo;  
compensa le spese di lite tra le parti per un terzo, e condanna la società ricorrente alla rifusione dei due terzi di quelle sostenute dalla parte resistente, liquidate in complessivi € 10.300,00 per compensi professionali, oltre cap ed iva, oltre che al rimborso del contributo unificato versato ;  
liquida le spese di ctu come da separato provvedimento;  
fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Roma 11.1.2018

Il Giudice

Mario De Ioris

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza dell'11.1.2018

## IN FATTO E DIRITTO

Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato il 13.3.2015 dalla Caio spa per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 635/2015 emesso da questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro in data 29.1.2015, e notificato il 2.2.2015, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 5.152,78 in favore del suo ex agente di commercio Sempronio a titolo di provvigioni da questi maturate per i mesi da agosto a novembre 2014, e a questi non corrisposte.

Tale opposizione non è risultata fondata e non può pertanto essere accolta.

Parte opponente non ha contestato l'esistenza del diritto di credito fatto valere dall'Sempronio con il ricorso monitorio, basato su fatture emesse per provvigioni da lui maturate nell'ambito del rapporto di agenzia intercorso tra le parti, avendo fondato l'opposizione sulla circostanza che tale diritto dovrebbe essere compensato con propri crediti precedenti vantati nei confronti dell'agente a titolo di corrispettivi da questi ancora dovuti per la fornitura di servizi telefonici, documentati dalle fatture e dagli estratti conto depositati in giudizio.

Ha infatti dedotto la società opponente che la possibilità di esercitare tale compensazione - per effetto della quale sarebbe essa a vantare nei confronti dell'Sempronio un credito residuo (per un importo pari ad euro 28.641,12), ed il cui adempimento è stato chiesto in via riconvenzionale con il ricorso in opposizione - è consentita dall'art. 14.5 del contratto di agenzia vigente tra le parti come modificato con l'integrazione contrattuale dell'1.10.2013 accettata dal Sempronio, e da questi ben conosciuta, tant'è vero che essa aveva costituito oggetto di trattative precedenti l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, risalenti fin al 2012, per la regolazione dei reciproci rapporti di dare e avere.

Ritiene, in primo luogo, il giudicante che la richiesta di siffatta compensazione possa essere esaminata in questa sede, in quanto la facoltà di esercitare tale prerogativa, pur avendo essa ad oggetto rapporti diversi da quello di agenzia ed attinenti all'esercizio di rapporti commerciali tra le parti, è entrata a far parte del contratto di agenzia per effetto della anzidetta integrazione contrattuale, cosicché è divenuta parte del complesso di diritti ed obblighi contenuto in detto contratto.

Ritiene altresì il giudicante che detta richiesta di compensazione non possa però essere accolta, non potendo tramite essa paralizzarsi l'esercizio del diritto di credito fatto valere dall'Sempronio.

I crediti per servizi telefonici che l'odierna opponente ha chiesto di portare in compensazione risalgono tutti ad epoca anteriore alla predetta integrazione contrattuale dell'1.10.2013, la quale ha previsto l'autorizzazione a favore della parte proponente "a compensare qualsiasi partita di debito/credito risultante tra le parti .... anche ai sensi degli altri rapporti contrattuali in essere fra le stesse (es. crediti Caio derivanti da crediti per servizi di telefonia, crediti per penali ecc.)".

Deve ritenersi però che tale autorizzazione valga soltanto per i crediti della proponente insorti successivamente alla data di sottoscrizione della predetta clausola di integrazione contrattuale, come può ricavarsi dalla previsione contenuta nella premessa della stessa, formulata in tal maniera: "Con riferimento al Contratto in oggetto, la informiamo con la presente che il contratto - in particolare .... l'art. 14 (liquidazione delle provvigioni), subirà delle modifiche e delle integrazioni, ritenute migliorative".

Alla luce dell'utilizzo del tempo futuro ("subirà"), e in assenza di pattuizioni introduttive di disposizioni transitorie (come invece fatto nell'integrazione contrattuale del 22.7.2009 di cui al n. 34 del fascicolo di parte opposta), deve ritenersi che le parti, nel modificare le clausole precedentemente concordate, abbiano previsto l'esercizio del potere di compensazione in capo al proponente soltanto per i crediti di questo insorti successivamente alla modifica in questione, e non già anche per quelli insorti in precedenza.

Se si opinasse diversamente, attribuendo quindi alla nuova clausola contrattuale in questione una portata retroattiva, sarebbero allora fondate le censure di nullità per indeterminatezza della stessa

mosse dall'opposto, in ragione dell'amplessima portata del suo campo di applicazione, tale da ricomprendere non solo i crediti fondati sul contratto di agenzia, ma anche quelli fondati su altri (non meglio definiti o delimitati) rapporti contrattuali in essere tra le parti, e da coinvolgere "qualsiasi partita di debito/credito", così da attribuire al proponente un potere di compensazione illimitato.

L'estrema latitudine di queste previsioni può invece essere sufficientemente temperata, in guisa da non ridondare nella indeterminatezza anzidetta, se si interpreta la clausola in questione nel senso che le parti abbiano introdotto un criterio di delimitazione almeno temporale della portata del predetto potere di compensazione unilaterale, non previsto prima dell'integrazione del 1.10.2013 d'anzì richiamata.

Non deve indurre a diverse conclusioni la circostanza che l'Sempronio non abbia mai, prima del presente giudizio, eccepito l'illegittimità della clausola anzidetta, o non abbia espresso rimostranze o remore circa la sua accettazione, per come confermato anche dai testi escussi in giudizio, i quali hanno comunque escluso che fossero state fatte pressioni per la sua sottoscrizione eccedenti la normale dialettica contrattuale.

Un tale atteggiamento dell'Sempronio ben può esser stato dettato dall'intento di voler proseguire comunque nel rapporto di agenzia con la società proponente, nonostante la clausola anzidetta non fosse sicuramente per lui migliorativa, per come desumibile anche dalle trattative conciliative richiamate e documentate dall'opponente, protrattesi fin dal 2012, nell'ambito delle quali egli, per cercare una soluzione alle conflittualità insorte per i servizi di telefonia fornitigli dalla controparte, aveva proposto di far fronte ad una parte delle richieste economiche di quest'ultima, in via transattiva, con la metà "dei ricorrenti mensili" versati dalla stessa (v. corrispondenza email intercorsa al riguardo tra le parti anche per il tramite dei rispettivi legali). Deve inoltre rilevarsi che nemmeno l'odierna opponente, per come da questa ammesso nel ricorso in opposizione, ha mai fatto valere in precedenza il potere di compensazione invocando l'applicazione della predetta clausola contrattuale, nonostante che la questione dei crediti anzidetti vantati nei confronti dell'Sempronio fosse oggetto di discussione e contestazione tra le parti fin dal 2012 (v. documentazione in proposito prodotta da entrambe); l'esercizio del potere anzidetto è avvenuto soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa (2.2.2015), in relazione alla fattura n. 1/2015 (v. lettera Caio 16.02.2015), quando ormai era stata instaurata la lite giudiziaria e in reazione alla stessa.

Inoltre, l'esistenza di motivi di contestazione, sotto diversi e molteplici profili, in ordine ai crediti anzidetti, tali da escluderne quindi sia la liquidità che la facile ed immediata liquidabilità, impedisce l'operatività della compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c. (cfr. cass. n. 14818 del 2002 e n. 4161 del 2002).

Alla luce di tali considerazioni deve pertanto concludersi che l'odierna opponente, al fine di sottrarsi all'obbligo di pagare le provvigioni rivendicate dall'Sempronio, non contestato sotto alcun altro profilo, non poteva opporre in compensazione propri crediti commerciali, derivanti da rapporti diversi da quello del contratto di agenzia, maturati in data antecedente al 1.10.2013, né pretendere che essi costituissero oggetto di una transazione complessiva riguardante i crediti provvigionali anzidetti.

L'inadempimento al predetto obbligo da parte della odierna opponente, riguardante il pagamento delle provvigioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto e di quelle di cui alla fattura n. 1/2015 in atti, comporta di conseguenza la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ma anche la condanna della prima al pagamento delle provvigioni di cui alla fattura anzidetta, anch'essa rimasta insoluta, poiché oggetto della compensazione illegittima effettuata da Caio, nonché delle competenze provvigionali relative al mese di febbraio 2015 (€ 1.552,65) e dei compensi ricorrenti relativi ai mesi di novembre e dicembre 2014 (€ 1.200,00) non più liquidati, somme sulle quali l'odierna opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione, per un importo complessivo pari a €

6497,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Detto inadempimento può considerarsi idoneo ad integrare la giusta causa di recesso invocata dall'Sempronio, avuto riguardo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal giudicante, secondo cui (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 26-05-2014, n. 11728) "l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella specie la Corte ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione del mancato pagamento di provvigioni relative ad uno specifico ordine)".

In proposito v. pure Cass. 4.6.2008 n. 14771.

Non essendosi trattato di un fatto episodico ed isolato, avendo riguardato il mancato pagamento di più fatture, deve ritenersi allora che il contegno inadempiente dell'odierna opponente sia sufficientemente grave da legittimare il recesso per giusta causa dell'Sempronio, con conseguente suo diritto all'indennità per mancato preavviso .

L'indennità in tal modo spettante all'Sempronio può quantificarsi più correttamente nell'importo calcolato dal medesimo in via alternativa in relazione all'anno precedente al recesso, per come stabilito dall'art. 9 Aec per il settore industria, e per come evidenziato anche da Caio nel suo doc 13.

Il predetto Aec deve ritenersi pienamente applicabile al rapporto de quo sia per effetto del richiamo ad esso effettuato nel contratto di agenzia stipulato tra le parti (art. 22), sia perché ammesso dall'odierna opponente (v. in particolare pag. 7 della memoria depositata in replica alla riconvenzionale dell'Sempronio).

Alla luce di tali considerazioni, in forza delle quali deve ritenersi sussistente la giusta causa di recesso innanzi richiamata, deve quindi ritenersi che non sia fondata la domanda dell'odierna opponente volta alla condanna al pagamento in proprio favore dell'indennità per mancato preavviso a carico dell'Sempronio.

A quest'ultimo deve invece ritenersi spettante anche il diritto all'indennità per la cessazione del contratto, anch'essa richiesta in via riconvenzionale, in quanto la risoluzione del contratto è stata operata su sua iniziativa, ma per circostanze riconducibili al proponente (mancato e ingiustificato – nel senso già evidenziato - pagamento delle provvigioni).

L'odierna opponente infatti ha continuato a trarre vantaggio dai clienti procacciati dall'Sempronio, e cioè da quelli di cui alla lista contenuta nel doc. n. 55 del fascicolo di parte, avendo i testi escussi confermato che tali clienti erano stati procacciati dall'odierno opposto ed avevano sottoscritto contratti della durata minima di 36 mesi, e quindi ancora in corso al momento della risoluzione del contratto.

A tali contratti fanno eccezione invero soltanto quelli relativi a Easy tech solution, Innet srl, Mambrini srl, Videopress, non firmati né datati, o per i quali i testi hanno dichiarato non esser stati poi eseguiti.

L'apporto di nuovi clienti e la persistenza di vantaggi per la proponente anche dopo la cessazione del rapporto è stata dedotta ed oggetto di richiesta prova da parte di Sempronio con la deduzione di cui alla pag. 16 della sua memoria difensiva e con il capitolo di prova n. 10, oltre che con la produzione della documentazione che ad esso fa riferimento.

Risultano pertanto ricorrere i presupposti ritenuti necessari anche dalla giurisprudenza di legittimità per far luogo al riconoscimento del diritto dell'agente alla indennità in questione: v. in proposito Cass. civ. Sez. lavoro, 05-11-2013, n. 24776, secondo cui l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l'agente per l'incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l'avviamento dell'impresa. Ne consegue che tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l'indennità, ove i contratti conclusi dall'agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell'avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono "in re ipsa", mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario.

In proposito v. pure: Cass. civ. Sez. lavoro, 06-10-2016, n. 20047, secondo cui ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti; nonché Cass. civ. Sez. lavoro, 02-09-2013, n. 20089, secondo cui l'indennità di cessazione del rapporto, disciplinata dall'art. 1751 cod. civ., non è dovuta all'agente in ogni caso di scioglimento del rapporto e, in particolare, non è dovuta quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività....Ne deriva che l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia non costituisce, come invece l'indennità di anzianità spettante al lavoratore subordinato, una retribuzione ritardata. Essa è piuttosto il corrispettivo, a fine rapporto, dell'utilità che l'agente ha apportato all'azienda del preponente e che non può dirsi compensata dalle provvigioni: di una utilità consistente soprattutto nel procacciamento e nella conservazione della clientela, e destinata a durare nel tempo.

Una indennità siffatta, in base all'Aec 30.7.2014 per il settore industria vigente al momento della cessazione del rapporto di agenzia, consiste di due voci economiche distinte (Art.10), e cioè l'indennità suppletiva di clientela (Art.10) e l'indennità meritocratica (Art.10 e 11), da calcolarsi in base ai parametri previsti da tale Accordo.

Al fine di determinare quanto fosse dovuto all'agente al predetto titolo è stata disposta una ctu contabile con ordinanza del 13/06/2017, ed è stato dato al consulente Isabella Citerni di Siena l'incarico di "determinare l'esatta quantificazione di quanto eventualmente spettante alla parte opposta a titolo di indennità suppletiva di clientela e di indennità meritocratica in base alle disposizioni di cui artt. 10 e 11 dell'a.e.c. 30.7.2014 per il settore industria vigente al momento della cessazione del rapporto di agenzia, e delle disposizioni - da questo richiamate quali norme transitorie - dettate nei precedenti a.e.c. per la disciplina delle indennità in questione, sulla base delle somme corrisposte dalla parte opponente alla parte opposta, agente monomandatario dal 24.4.2007 al 18.2.2015, risultanti da quanto versato in atti, nonché delle fatture oggetto del decreto

ingiuntivo opposto e della fattura n.1/2015".

Le conclusioni cui è giunto detto ctu, e trasfuse nella sua relazione depositata il 22.11.2017, non appaiono però completamente condivisibili quanto all'indennità meritocratica, il diritto alla quale deve ritenersi sussistente in ragione della già evidenziata permanenza dei vantaggi derivati all'opponente dai clienti e contratti procacciati dall'agente anche dopo la cessazione del contratto di agenzia.

Nell'incarico conferito al predetto ctu era stato infatti specificato che si dovesse procedere alle determinazioni affidategli tenendo conto anche delle pertinenti disposizioni dettate nei precedenti a.e.c. di settore antecedenti a quello del 2014, e da questo richiamate quale normativa transitoria. Nell'ambito di tale normativa transitoria, dettata dall'art. 10 dell'Aec del 2002, è stabilito infatti che il criterio del raffronto fra le prime due annualità e le ultime due, applicato dal ctu, è possibile

solo quando i termini di riferimento anzidetti siano omogenei, e non siano variati nel tempo quanto a territorio, clientela, provvigione, prodotti promossi, etc., prevedendosi invece, in caso di variazioni intervenute, che esse vadano “neutralizzate, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti ai fini specifici qui considerati”.

**Nel caso di specie tale variazione nel tempo c'è stata, per come evidenziato dal ctp del Sempronio**, nelle proprie osservazioni contenute nell'allegato 3 alla relazione di ctu, e come desumibile dalle diverse variazioni e integrazioni contrattuali, versate in atti, intervenute nel corso del rapporto soprattutto in relazione alla tipologia di clientela e ai prodotti da promuovere. **A fronte di ciò allora appare più equo, in ossequio anche all'art. 1751 c.c., ed all'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, adottare un metodo diverso di determinazione dell'indennità meritocratica, utilizzando cioè i criteri predisposti dalla Commissione europea del 23.7.1996 n. 364/96 di cui hanno fatto applicazione anche diverse sentenze della Cgue.**

**L'utilizzo di un diverso criterio di calcolo trova il supporto anche della giurisprudenza di legittimità, per la quale si veda, ad es., Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24-07-2007, n. 16347, secondo cui “In relazione ai criteri di quantificazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti - come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia Cee, 23 marzo 2006, in causa C-465/04 - non impone un calcolo in maniera analitica, bensì consente l'utilizzo di metodi di calcolo diversi e, segnatamente, di metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza, il limite massimo di un'annualità media di provvigioni previsto dalla direttiva medesima. Ne consegue che l'art. 1751 cod. civ. deve interpretarsi nel senso che l'attribuzione dell'indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest'ultimo.**

In una prospettiva siffatta, non potendosi per le ragioni evidenziate applicare i criteri adottati dal ctu in quanto inadeguati a sterilizzare la non omogeneità dei parametri di riferimento, appaiono maggiormente idonei a ricondurre ad equità quanto spettante all'Sempronio i criteri utilizzati dal ctp di quest'ultimo, che ha quantificato l'indennità di cessazione del contratto in complessivi euro 76.311,83, in essa ricompresa l'indennità suppletiva di clientela e firi, determinazione alla quale parte opponente non ha mosso rilievi o contrapposto specifiche controdeduzioni.

Anche al pagamento di tale somma deve pertanto essere condannata parte opponente, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Al Sempronio non può essere riconosciuto altro.

Non può ritenersi spettante il risarcimento di danni ulteriori, pur ammissibile in astratto ai sensi dell'art. 1751 comma 4 c.c. (v. in proposito Cass, civ. Sez. lavoro Sent., 10-04-2008, n. 9426), perché le deduzioni dell'Sempronio sulla spettanza di provvigioni per più anni in relazione a medesimo contratto concluso con il cliente non sono state supportate da idonea documentazione, non specificamente richiamata al riguardo; l'insufficiente allegazione degli elementi costitutivi del diritto rivendicato non può essere infatti supplita dalla mera produzione di documenti ai quale venga fatto in ricorso soltanto un generico richiamo (in proposito v. Cass., sez. L, sent. n. 24346 del 29.10.2013 nonché Cass, sent. 12 febbraio 2016, n. 2832).

Non può essere riconosciuto il danno da illegittima compressione della libertà professionale; l'esclusiva è un elemento naturale del contratto di agenzia e, nel caso di specie, essa era stata prevista fin dall'inizio del rapporto, e l'averla accettata è stata una libera scelta dell'Sempronio, il quale avrebbe potuto liberamente non sottoscrivere il relativo contratto.

Per quanto riguarda i danni che l'Sempronio ha lamentato aver subito per l'illegittimo distacco delle linee telefoniche, essi attengono invece a rapporti commerciali intercorsi tra le parti in alcun modo inerenti il rapporto di agenzia, e per essi il giudice del lavoro non è in alcun modo competente, non essendo le relative pattuizioni entrate nel contratto di agenzia.

Non spetta infine il diritto al piano incentivi rivendicato dall'Sempronio perché i testi escussi hanno tenuto distinto il piano incentivi telefonia mobile e quello telefonia fissa.

Alla luce delle predette statuizioni, che hanno visto il mancato accoglimento di una parte delle richieste dell'Sempronio, appare conforme a legge disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per un terzo, e condannare la società ricorrente alla rifusione dei due terzi di quelle sostenute dalla parte resistente, liquidate in complessivi € 10.300,00 per compensi professionali, oltre cap ed iva, oltre che al rimborso del contributo unificato versato.

Le spese di ctu vengono liquidate come da separato provvedimento. Queste le ragioni del dispositivo in epigrafe indicato.

Roma 8.03.2018

Il Giudice

Mario De Ioris